



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 370/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all'udienza del 19/5/23, rinunciati i termini di difesa, vertente tra:

CONSORZIO NAVALMECCANICO – TARANTO – IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti C. Lanzo e A. Briganti per mandato in atti

ATTORE IN OPPOSIZIONE

E

CONSORZIO CHIO.ME – LAVORI NAVALI E INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. E. Ruggiero per mandato in atti

CONVENUTO OPPOSTO

Alla prefata udienza le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa

FATTO

Con atto ritualmente notificato, il Consorzio istante traeva in giudizio l'omologo Chio.Me – Lavori Navali e Industriali – avverso il decreto ingiuntivo n. 2242/21 R. Ing., emesso dal Tribunale di sede in data 9/12/22 per l'importo di € 48919,46, oltre accessori e spese, eccependo, in limine, l'inammissibilità del monitorio per l'intercorsa stipula di clausola compromissoria, sostenuta come operativa in relazione alla vertenza in oggetto, tale quindi da determinare la nullità del provvedimento.

Gradatamente, nel merito, obiettava di nulla dovere, e cioè per operatività della clausola consortile n. 18, per cui sarebbe compensato tra le parti, ai sensi dell'art. 1252 c.c., il credito avanzato, in quanto l'opponente sarebbe portatrice di contro-credito a titolo di pagamento del corrispettivo, incombente sull'opposta, delle spese gestionali affrontate dal committente, ex artt. 9 e 10 del richiamato Regolamento Interno del Consorzio Navalmeccanico di Taranto.

Contrastata la pretesa anche per come ipoteticamente inquadrabile in altre fattispecie giuridiche, domandava dichiararsi la nullità del decreto con rimessione del giudizio ad arbitri, gradatamente, nel merito, per l'accertamento di proprio credito pari ad € 48816,46, con conseguente revoca del



provvedimento monitorio, in via ulteriormente subordinata per la rideterminazione dell' importo effettivamente dovuto all' opposto, a sottrarre il credito contro di esso avanzato, vinte le spese in favore degli antistatari procuratori.

La domanda veniva resistita dall' opposto, che, rappresentandosi creditore degli importi domandati in monitorio, dovuti a titolo di corrispettivo d' appalto per lavori commissionati dal Consorzio opponente, regolarmente eseguiti e mai contestati ed ammontante a complessivi € 319.700,09, regolarmente contabilizzati nelle scritture, con regolare emissione di fatture, egualmente, rimaste incontestate, lamentava che l' obbligato avesse pagato solo in parte qua, negando l' operativita' di ogni decurtazione in quanto il credito avanzato in compensazione non sarebbe ne' certo, ne' liquido, ne' esigibile, come previsto dall' art. 1243 c.c., precisando che, in ogni caso, la pretesa delle spese consortili avrebbe dovuto essere avanzata con separata e specifica richiesta.

Negava l' operativita' di ogni clausola compromissoria (assunta come non estranea al rapporto in esame), negato il diritto contrapposto dall' opponente, avendo provveduto a recedere dalla convenzione, precisando che le somme configurate in via compensativa riguarderebbero un periodo in cui non faceva piu' parte del Consorzio (giusta clausola 12 dello Statuto), spiegando anche di aver regolarmente adempiuto al pagamento degli oneri gestionali sino a quando dovuti, sebbene successivamente al recesso fossero ancora in corso lavori commissionati, giusta obbligo sancito dall' art. 10 dello Statuto, che, tuttavia, non avevano comportato l' utilizzo delle strutture dell' opposta per le lavorazioni in corso, anche evocando allo scopo le previsioni di cui all' art. 2609 c.c., appellandosi anche al disposto ex art. 1197 c.c. (per cui il consorzio debitore non avrebbe potuto eseguire una prestazione liberatoria diversa senza il consenso del creditore) ed al principio di non compensabilita' del credito litigioso, ex art. 1243 c.c. (nell' interpretazione elaborata dalla Corte di Legittimita').

Su tali postulati, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' infondata opposizione, anche nei profili in rito, vinte le spese.

Negata la tutela di provvisoria esecutivita', istruita con i documenti offerti, la causa veniva riservata a sentenza sulle rassegnate conclusioni, rinunciati i termini di difesa ex art. 190 cpc.

MOTIVI

La tesi di nullita' del decreto ingiuntivo, elaborata dall' opponente sulla postulata esistenza di clausola arbitrale che comporta l' attribuzione della vertenza al Collegio appositamente nominando, pare di maggior vis persuasiva rispetto alla contraria posizione sposata dall' opposto, che assume l' inoperativita' della stessa con riferimento al caso trattato.

Vanno, in effetti, condivise le argomentazioni che l' opposto CNT ha inteso sollevare a confutazione delle obiezioni che il consorzio Chio.Me ha interposto in chiave reiettiva dell' applicabilita' della clausola arbitrale, prevista dall' art. 28 del Reg. interno del CNT (rimasta incontestata la sua effettiva stipulazione) che, invero, dispone, con forza cogente tra le parti, che "ogni vertenza che potra' eventualmente insorgere tra i consorziati ...sull' interpretazione ed esecuzione del contratto consortile, sara' deferita ad un Collegio Arbitrale...".

In merito, stando agli atti avversativi, il consorzio opposto impropriamente ha inteso affermare che il credito avanzato in monitorio, in quanto riveniente dall' esecuzione di contratti che nulla hanno a che vedere con il rapporto consortile, non sarebbe soggetto alle previsioni contrattuali, anche



alludendo alla mancata contestazione della pretesa manutentiva (rectius, all' implicito riconoscimento emergente dalla interposizione dell' eccezione di compensazione).

La tesi pare oltremodo infondata.

Come rilevato dalla difesa opponente, la pretesa di pagamento, per cui sono state emesse le fatture contestate e poste a base del monitorio, trova la propria causale proprio nel rapporto giuridico intercorso tra le parti, in virtù della cui stipula l' opponente ha ricevuto la commessa da parte del Ministero committente poi assegnati ed eseguiti dall' opposto, cui venivano messi a disposizione servizi ed organizzazione, che, sempre secondo contratto, l' assegnatario sarebbe tenuto a remunerare quali costi di gestione.

Ne deriva che oggetto della presente vertenza sia proprio l' esecuzione del contratto inter partes, comportando la tipologia della contestazione alla pretesa manutentiva, intentata con azione di pagamento (di cui all' originario ricorso monitorio) l' ineludibile esatta applicazione delle clausole contrattuali, che implica profili di attività ermeneutica, ove vi sia divergenza di vedute sull' esatta portata esegetica della fonte, entrambi aspetti che fondando i presupposti di una vera lite, rimettibili alla conoscibilità, per volontà espressa trasfusa nella relativa clausola, della commissione arbitrale.

In buona sostanza, trasmutando il concetto giuridico espresso dall' opponente, se la lite ha ad oggetto il pagamento della prestazione dovuta all' opposta in adempimento dell' obbligo che ha la propria fonte nel contratto consortile, avverso il quale si oppone un credito in compensazione (a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica) che, egualmente, e' previsto a carico di chi, aderendo al consorzio, si sia assunto l' obbligo di pagare le spese gestionali (nel caso di specie proprio in favore del CNT), la clausola arbitrale opera ineludibilmente, trattandosi proprio di questione attinente all' esecuzione del contratto, a maggior ragione ove, come nel caso che occupa, vi sia divergenza sulla sua esatta interpretazione.

Rileva in tale direzione l' assunto dell' opponente, nella parte in cui osserva che la parte opposta fonda la propria tesi contraria ricavandola proprio da una processo interpretativo delle clausole contrattuali che si assumono, distonicamente, non rilevanti nel caso in esame.

In tale contesto dialettico, a nulla rileva che le fatture siano, secondo l' assunto resistente, rimaste incontestate, operando la fattispecie compensativa, nel variegato ventaglio di possibilità offerte dal codice civile, anche nel caso in cui il credito eccepito non sia certo, liquido ed esigibile, ed anche litigioso (potendo, nel caso, portare al rigetto della pretesa per insussistenza delle condizioni che ne legittimano l' esperibilità), antecedente che, tuttavia, non spetta vagliare in questa sede, trattandosi di questione meritoria preclusa proprio dalla assorbente eccezione di non conoscibilità da parte dell' AGO.

Significa, tanto per essere più chiari, che anche su tale aspetto si prospetta un tema di indagine rientrante nel campo delle valutazioni meritorie deferite in arbitri.

Ne' rileva "a contrario" l' altro profilo sollevato dall' opposto a sostegno causale dell' eccezione di inoperatività della clausola, dato dal pregresso recesso dalla compagine consortile, rilevandosi in merito, come da conforme interpretazione, anche di carattere nomofilattico (diffuso nella prassi meritoria), che devono ritenersi deferite in arbitri tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto intercorso, anche se insorte in epoca successiva all' esaurimento del rapporto contrattuale, purché relative a situazioni con questo costituite (Cass. 55/1999), tipica situazione



verificatasi nel caso di specie, trattandosi di credito geneticamente connotato dal rapporto sociale dal quale si e' originato.

Va, in definitiva, accolta l' eccezione di nullita' per operativita' della clausola arbitrale, che assorbe tutte le ulteriori questioni sollevate, che, di indole meritoria, non sono conoscibili che in altra sede.

Cio' comporta la revoca del decreto ingiuntivo, mentre le spese, pur rilevandosi la soccombenza del consorzio opposto, possono essere compensate in misura pari al 50%, avuto riguardo alla novita' ermeneutica ed alla complessita' applicativa degli istituti trattati, tenendosi conto dei criteri tariffari e dell' attivita' difensiva concretamente svolta.

PQM

Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara la nullita' del decreto ingiuntivo n. 2242/2021 RG Ing. (7186/21 RG), emesso dal Tribunale di sede in data 7/12/21, per inammissibilita' della domanda monitoria in virtu' dell' operativita' della clausola di deferimento in arbitri della vertenza;

. per l' effetto, ne dispone la revoca, dichiarando assorbite le ragioni meritorie e condannando il consorzio opposto al pagamento del 50% delle spese di lite in favore degli antistatari procuratori di parte opponente, che si liquidano, gia' ridotte in frazione, in € 3280,00, di cui € 280,00 per borsuali, oltre 15% ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge, dichiarando compensata la residua quota.

Cosi' deciso, Taranto, 31/5/23

IL GU A. TAURINO

Arbitrato in Italia

